

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Ottobre 2021

Approfondimento su: Il libro dei volontari degli ETS: la vidimazione

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Sab.16*

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Sab.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di op-zione per il regime della cedolare secca.

*Dom.31**

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Il libro dei volontari degli ETS: la vidimazione

Ci si è più volte chiesto se sussiste l'obbligo di vidimazione per il registro dei volontari inserito dalla riforma del Terzo Settore. La nota 28.05.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce il dubbio interpretativo della norma.

I volontari sono definiti dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) all'interno dell'art. 17. È previsto in particolare che gli enti del Terzo settore (ETS) generici possano avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e siano tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Per la generalità degli ETS non viene quindi prevista l'obbligatorietà del ricorso ai volontari, rimanendo questa una mera facoltà. Tuttavia, è importante tenere presente che le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono enti a base prevalentemente volontaristica. L'assenza dei volontari in tali forme associative non è consentita e precluderebbe la possibilità di avvalersi delle qualifiche stesse di APS e ODV.

Il fatto che l'art. 17 del Codice non rechi alcuna indicazione formale in merito alla tenuta del libro dei volontari ha fatto insorgere negli operatori il lecito dubbio sulla sussistenza della necessità di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto previsto dal decreto del ministro dell'industria commercio e artigianato 14.02.1992, che prevedeva l'istituzione di un registro dei volontari con la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina, nonché l'apposizione della dichiarazione dell'autorità che ha bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.

E' stato quindi richiesto alla Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro di chiarire il dubbio. Con nota 28.05.2021, n. 7180 il Ministero risponde che il D.M. 14.02.1992 non è stato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall'art. 18, c. 2 del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell'iter di formazione.

La vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne un'alterazione dei contenuti (ad esempio, sopprimendo o inserendo pagine).

Il fatto che il Codice non preveda espressamente l'obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo non significa quindi che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (modalità di tenuta del registro dei volontari) dell'obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari.

In conclusione, l'onere di vidimazione del registro dei volontari è tuttora previsto per tutti gli ETS che devono (nel caso di ODV e APS) o che vogliono (nel caso di ETS di altro tipo) avvalersi delle prestazioni dei volontari.